

Novità del mese di settembre 2011

RAPPRESENTANTE dei LAVORATORI - RLS

PER IMPRESE ARTIGIANE

In base al D.Lgs. 81/2008 si attribuisce la piena e totale libertà dei lavoratori di scegliere il proprio rappresentante e la forma attraverso la quale giungere a questa individuazione (elezione o designazione). Il legislatore ha disposto che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS/RLST) deve essere presente in ogni contesto lavorativo.

L'Accordo interconfederale applicativo, sul sistema degli assetti contrattuali, "delle relazioni sindacali e della bilateralità nell'artigianato" del luglio 2009, ha stabilito, tra le altre disposizioni che, **l'impresa che aderisce alla bilateralità** è chiamata a versare, per ogni lavoratore, una quota annua pari a 125 euro per lavoratore.

Quota che è versata mediante il modello F24 all'INPS, per lo svolgimento delle funzioni previste e finalizzate al sostentamento della rappresentanza in materia di salute e sicurezza (in specifico, quella territoriale) e della pariteticità.

Il legislatore, **individuando nel modello di rappresentanza territoriale il più adeguato per il proprio bacino di utenza (le aziende artigiane)** la forma migliore per fronteggiare l'esigenza di garantire una rappresentanza certa in materia di prevenzione in tutte le realtà lavorative del sistema, ha concretizzato l'impegno prevedendo che questa forma di rappresentanza *venga istituita in alternativa* in tutte le aziende fino a quindici lavoratori.

E' evidente che le imprese che scelgono questa forma di rappresentatività, delegano all'esterno il ruolo di rappresentanza.

PER IL SETTORE COMMERCIO

Permessi retribuiti

Per il settore commercio occorre segnalare che l'accordo interconfederale 20 novembre 1996, sottoscritto da Confesercenti e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, ha stabilito che il RLS ha diritto a permessi retribuiti per un massimo di 30 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti; il monte ore sale a 40 in quelle con oltre 30 lavoratori. Per le aziende stagionali il monte ore è riproporzionato in relazione alla durata del periodo di apertura e, comunque, con un minimo di 9 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 30 dipendenti e di 12 ore annue nelle aziende o unità produttive oltre i 30 dipendenti.

Nel caso in cui, invece, sono occupati fino a 15 lavoratori l'accordo ha riconosciuto i seguenti permessi retribuiti:

- 12 ore annue in aziende fino a 5 dipendenti;
- 16 ore annue in aziende da 6 a 10 dipendenti;
- 24 ore annue in aziende da 11 a 15 dipendenti.

5 settembre 2011